

CIRCOLARE MONOGRAFICA



CIRCOLARE MONOGRAFICA N. 1660

9 FEBBRAIO 2011

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 2011 (ANNO D'IMPOSTA 2010)

Tutte le novità dei modelli di dichiarazione

di Stefano Setti

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011 sono stati approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA 2011 (relativi all'anno d'imposta 2010). I modelli approvati sono: il modello IVA 2011 "ordinario"; il modello IVA 2011 "base"; il modello IVA 74-bis 2011 e il modello IVA 26 LP.

Riferimenti normativi

- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 17 gennaio 2011;
- Circolare 25 gennaio 2011 n. 1/E;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

PREMESSA

Come già anticipato con la Circolare monografica 27 gennaio 2011 n. 1657, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 25 gennaio 2011 ha stabilito che, al fine di non presentare la Comunicazione dati IVA entro il 28 febbraio p.v., è possibile inviare la dichiarazione IVA in forma autonoma, ancorché la stessa chiuda con un debito IVA. Va da sé che in tal caso la dichiarazione IVA dovrà essere presentata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

Inoltre, si rileva che tale semplificazione esonera l'invio della Comunicazione dati IVA, però nel caso in cui il contribuente chiuda la dichiarazione con un debito IVA dovrà versare l'importo dovuto entro il 16 marzo (quindi, non più entro il 16 giugno). Al riguardo si fa presente che, in tal caso, sarà possibile rateizzare le somme dovute da tale data maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima.

NOVITÀ APPORTATE AL MODELLO IVA 2011 "BASE"

Si ricorda che già a decorrere dal 2010, nel sistema italiano è entrato il "nuovo" modello IVA base, composto da soli tre fogli. Così come l'anno scorso, il Provvedimento direttoriale citato ha mantenuto tale modello anche per il 2011. Tale modello non è altro che una versione semplificata di quello ordinario che può essere utilizzato in alternativa a quest'ultimo da determinati contribuenti.

attenzione A decorrere da quest'anno, è possibile presentare il modello IVA "base" anche in via autonoma e non solo come accadeva l'anno scorso in via unificata (quindi con il modello UNICO 2011).

Per meglio dire, tale modello va compilato da quei soggetti IVA, sia persone fisiche che non, che nel corso del 2010:

- hanno determinato l'imposta dovuta o ammessa in detrazione secondo le regole generali della disciplina vigente in materia (e non si sono avvalsi, quindi, dei regimi speciali IVA);

- hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse (art. 34-bis del D.P.R. n. 633/1972);
- non hanno eseguito operazioni con l'estero (acquisti e cessioni intracomunitarie, cessioni all'esportazione, ecc.);
- non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell'IVA utilizzando il plafond per gli esportatori abituali;
- non hanno partecipato a operazioni straordinarie o a trasformazioni sostanziali soggettive.

- attenzione** In ogni caso, tale modello IVA base non può essere compilato:
- dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi,
 - dai non residenti che operano nel territorio italiano mediante stabile organizzazione, rappresentante fiscale o identificazione diretta,
 - dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori che presentano la dichiarazione per conto dei soggetti sottoposti a procedura concorsuale,
 - dai soggetti che hanno aderito alla liquidazione dell'Iva di gruppo.

Le novità apportate al modello IVA base si sono rese necessarie in considerazione del fatto che, come anticipato, da quest'anno il modello può essere presentato in via autonoma. Inoltre, considerate le novità apportate dal D.Lgs. n. 18/2010 (modifica della disciplina della territorialità IVA per le prestazioni di servizi, rimborsi e Intrastat) **a decorrere da quest'anno il modello di rimborso (modello VR) è stato inserito direttamente all'interno della dichiarazione annuale: seguirà quindi le medesime regole di presentazione della dichiarazione IVA (presentazione in via telematica a decorrere dal 1° febbraio 2011 fino al 30 settembre 2011).**

Di seguito una tabella che analizza le principali novità del modello.

Quadro della Dichiarazione IVA "base" 2011	Novità apportate al modello
Frontespizio	Rispetto al modello dell'anno scorso, è stato inserito il frontespizio, in considerazione del fatto che, a decorrere dal 2011, sarà possibile procedere alla presentazione della dichiarazione IVA "base" anche in via autonoma.
VF	<ul style="list-style-type: none"> - Si è resa necessaria l'introduzione all'interno del rigo VF34, del nuovo campo 7. Tale campo è riservato all'indicazione di determinate operazioni esenti (numeri da 1 a 4 dell'art. 10 D.P.R. n. 633/1972) effettuate verso soggetti IVA non comunitari (che consentono però la detrazione, così come da modifiche apportate dal D.Lgs. n. 18/2010). - È stata inserita la nuova casella 2 all'interno del rigo VF53, la quale deve essere barrata da parte dei soggetti che svolgono essenzialmente attività esenti e, nell'esercizio di tali attività, solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili.
VR	Come già scritto, a decorrere da quest'anno è stato inserito direttamente all'interno della dichiarazione IVA annuale 2011, il quadro VR relativo all'anno 2010.
VX	È stato inserito tale quadro VX, in considerazione del fatto che è possibile la presentazione della dichiarazione IVA "base" anche in via autonoma.

NOVITÀ APPORTATE AI MODELLI 26 LP E 74-BIS

Il modello 26 LP contiene il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 633/1972.

Il modello 74-bis riguarda invece le dichiarazioni di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa avvenute nel 2011.

Entrambi i modelli non hanno subito modifiche di rilievo, se non unicamente di tipo formale.

Frontespizio: rispetto al modello dell'anno scorso è stata eliminata la sezione denominata “**Domicilio per la notificazione degli atti**”. Si ricorda che tale sezione era riservata a quei soggetti che volevano eleggere un domicilio o comunicare un indirizzo per la notificazione degli atti o degli avvisi dell'Agenzia delle Entrate, diversi da quelli di residenza anagrafica o di domicilio fiscale.

A tal riguardo, secondo quanto disposto dal D.L. n. 78/2010 (c.d. Manovra correttiva 2010), non è più possibile per i contribuenti farsi notificare gli atti o avvisi dell'Agenzia delle Entrate a un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza anagrafica, comunicandolo direttamente nelle dichiarazioni fiscali annuali (dichiarazione dei redditi o IVA). Infatti, sulla base delle nuove disposizioni normative, nel caso in cui il contribuente voglia eleggere un domicilio fiscale per la notificazione degli atti in esame dovrà effettuare apposita comunicazione al competente ufficio territoriale con raccomandata A/R oppure in via telematica con le modalità previste dal Provvedimento direttoriale (ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973).

Quadro VA: da quest'anno, in forza dell'entrata a regime delle modifiche apportate all'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 (ad opera dell'art. 11 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135), le stabili organizzazioni estere operanti in Italia **sono obbligate ad assolvere tutti gli adempimenti relativi alle operazioni della casa madre senza la possibilità di farlo mediante un rappresentante fiscale o identificazione diretta**. Sulla base di ciò, nella dichiarazione IVA 2011 è stato eliminato il campo 6 del quadro VA, che era previsto per i soggetti non residenti che durante l'anno d'imposta avevano operato in Italia mediante stabile organizzazione, rappresentate fiscali ovvero identificazione diretta.

Quadro VE: sulla base delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 18/2010 (che ha abrogato le prestazioni di servizi intracomunitarie di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5 e 6 del D.L. n. 331/1993) è **stato eliminato il campo 4 del rigo VE30**. Al fine di sostituire tale campo, è stato istituito il nuovo rigo VE39 all'interno del quale dovranno essere comunicate le prestazioni di servizi di cui al “nuovo” art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA “stabiliti” nell'UE.

Quadro VF: all'interno del **rigo VF34** è stato istituito il nuovo campo 7 all'interno del quale dovranno essere inserite le operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 4 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 sempreché le stesse siano state effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti fuori dell'UE ovvero se relative a beni destinati ad essere esportati fuori dell'UE. Infatti, si ricorda che il D.Lgs. n. 18/2010 ha stabilito (art. 19, comma 3, lett. a-bis del D.P.R. n. 633/1972) che tali operazioni, ai fini della detraibilità, sono equiparate alle operazioni imponibili e pertanto non soggiacciono alla regola dell'indetraibilità IVA.

Infine, **nel rigo VF53** è stata inserita la nuova casella 2 la quale deve essere barrata da parte dei soggetti che svolgono essenzialmente attività esenti e, nell'esercizio di tali attività, solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili. È bene precisare che tale casella è riservata ai contribuenti che non hanno effettuato acquisti inerenti tali operazioni. Infatti, in presenza di acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali e ai fini della relativa detrazione deve essere compilato il rigo VF31.

Quadro VR: la vera novità del modello di dichiarazione IVA “ordinario” di quest'anno è relativa all'inserimento del quadro di rimborso VR. Va da sé che a decorrere dal 2011 il modello VR, così come il prospetto PR riservato alla società capogruppo in caso di liquidazione IVA di gruppo, non dovrà più essere presentato autonomamente al concessionario della riscossione, ma seguirà i termini di presentazione della dichiarazione IVA (presentazione telematica dal 1° febbraio al 30 settembre). Sulla base di quanto sopra, ne consegue che si dovrà presentare la dichiarazione IVA annuale anche ai fini dell'ottenimento del solo rimborso IVA.

Con l'inserimento diretto del quadro VR nella dichiarazione IVA, sono venute meno le problematiche aperte in merito alla mancata presentazione del modello VR al concessionario della riscossione nonché le informazioni da inserire nel quadro RX.

COME DEVONO ESSERE TRATTATE LE COMPENSAZIONI?

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2010 la **compensazione orizzontale** (quindi, la compensazione verticale, per meglio dire IVA da IVA, non subisce limitazioni) dei crediti IVA per oltre 10.000 euro annui non può avere luogo se non a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale, utilizzando esclusivamente gli appositi servizi telematici forniti dall'Amministrazione finanziaria.

Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA oltre la soglia annua di 15.000 euro devono presentare la dichiarazione IVA dalla quale emerga il visto di conformità oppure la sottoscrizione dell'organo di controllo.

Ciò premesso sembra interessante analizzare il caso di compensazione orizzontale del credito IVA 2009 (maturato nella dichiarazione IVA 2010).

esempio **Credito IVA 2009 già oggetto di attestazione per importi superiori a Euro 15.000 (visto di conformità nella dichiarazione IVA 2010 anno d'imposta 2009).**

In tale fattispecie sembra che la compensazione orizzontale (utilizzo del credito IVA 2009) nel 2011 sia libera (anche per importi superiori a Euro 10.000 nonché Euro 15.000), quindi senza la necessità di presentazione preventiva della dichiarazione IVA. Ciò in considerazione del fatto che il visto di conformità (o la sottoscrizione dell'organo di controllo) ha già attestato la bontà del credito IVA maturato.

Quindi, i soggetti che si trovassero in questa casistica avranno tutta la convenienza a presentare "tardivamente" la dichiarazione IVA 2011 (anno d'imposta 2010) in quanto potranno continuare a procedere con le compensazioni (fino a un importo massimo di Euro 516.456,90 e senza aspettare il 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA), indicando ovviamente nel modello F24 l'anno d'imposta 2009.

Si precisa, infine, che nel momento in cui il contribuente procederà alla presentazione della dichiarazione IVA 2011 il credito IVA maturato nel 2009 (dichiarazione IVA 2010) verrà "confuso" con quello maturato nel 2010 e potrà essere compensato orizzontalmente **solo** a decorrere dal 16 del mese successivo a quello di presentazione.